

*STUDIO LEGALE
-BRUNO -
AVV. LUIGI BRUNO
Via CAMPANELLA n. 22
87030, GESUITI
SAN VINCENZO LA COSTA
(CS)*



“Spe Salvi. Ave Crux Spes Unica”

TRIBUNALE DI COSENZA

Volontaria giurisdizione

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di

Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3

**OGGETTO : Istanza di Ammissione alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 art. 6 comma secondo**

Piano del consumatore i sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 3/2012

Nell'interesse dei coniugi **Maltraversi Salvatore**, nato a **Mendicino** il **17.12.1970**, c.f. **MLTSVT70T17F125D**, e **Ritacca Alessandra**, nata a **Cosenza** il **19.8.1979**, c.f. **RTCLSN79M59D086J**, rappresentati e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dall' **Avv. Luigi Bruno**, C.F. **BRN LGU 79L04 D086T**, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, sito alla **Via Tommaso Campanella 22, 87030, Gesuiti, San Vincenzo la Costa -CS-**; il procuratore dichiara ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 170 u.c. c.p.c., nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di autorizzare l'invio di notificazioni e/o comunicazioni dirette allo studio dello scrivente tramite e-mail al seguente indirizzo di PEC: luigi.bruno1979@avvocaticosenza.it;

PREMESSO

- che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012;
- che gli stessi hanno manifestato l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012;

- che, in data 30.12.2020, gli odierni ricorrenti depositavano, la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
- Che, giova premettere che la domanda è stata valutata la convenienza di un deposito congiunto nel rispetto delle linee guida rese da questo Tribunale Eccellentissimo considerato che l'obbligazione fonte di unica ed esclusiva debitoria è stata assunta solidalmente e che il bene gravato da precipua procedura esecutiva innanzi a questo Tribunale è di proprietà di uno dei coniugi, pertanto per una completezza valutativa e una unitaria disamina non potevano scindersi le due posizioni, considerato altresì che, per come meglio infra, la causa da sovraindebitamento è da attribuire al licenziamento del coniuge non proprietario del bene pignorato. Pertanto **oltre al requisito dell'opportunità sussiste il presupposto della unicità delle cause della crisi da sovraindebitamento;**
- Che, a seguito del deposito della istanza depositata presso il Tribunale di Cosenza, iscritta al nrg 2478/2020 VG, in p. della Dott.ssa Savaglio, l'esponente ha chiesto ed ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di un'istanza di sovraindebitamento, e il Giudice adito ha disposto la nomina della Dott.ssa Emanuela Iaccino che ha accettato l'incarico e grazie alla quale è stato possibile predisporre un piano del consumatore;
- che ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
 - A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - B) sono consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- che gli stessi non hanno utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause a loro

imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

- che gli istanti si impegnano sin da ora a collaborare con l'organismo di composizione della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale atteso che intendono avvalersi di una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012, al fine di ristrutturare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell'unico debitore, e consentire il miglior soddisfacimento dello stesso in ogni caso nel pieno rispetto della *par condicio creditorum* e rispettive cause legittime di prelazione; con conseguente beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorrano i presupposti;
- che, l'accesso alla procedura costituisce volontario e doveroso sforzo da parte dei ricorrenti al fine di risolvere la propria situazione debitoria, assolutamente sproporzionata alle proprie capacità reddituali oltre che patrimoniali, tenuto conto altresì delle modeste condizioni economiche di tutto il nucleo familiare;
- che tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti per la presente procedura vengono forniti in buona fede dai ricorrenti e ad ogni buon conto, gli stessi, con la sottoscrizione degli atti - mallevano sin d'ora l'Avv. Luigi Bruno e l'O.C.C. da qualunque responsabilità civile e penale dovessero derivare dalla presente procedura, anche in fase giudiziale, in quanto loro soltanto sono esclusivamente responsabili di tutte le informazioni, i dati e i documenti offerti;
- che, ritenuto indispensabile procedere in modo urgente al superamento della crisi da sovra indebitamento, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrando il perdurante squilibrio tra le tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che, il piano del consumatore appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.
- Che, la relazione particolareggiata ex art. 9, c.3-bis, L. n. 3/2012 sulla proposta di Piano del Consumatore a firma dell'OCC Dott.ssa Iaccino, analizzata la documentazione

depositata dal debitore, esprime in esito il giudizio sulla completezza e coerenza del piano

- Che, a seguito della ricostruzione della situazione economica patrimoniale dei coniugi Maltraversi-Ritacca emergono alcune considerazioni:

1. Requisiti oggettivi ex L. n. 3/2012.

I debitori dichiarano di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della Legge n. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento", essendovi ormai da tempo un perdurante squilibrio tra le obbligazioni cui deve far fronte e il patrimonio prontamente liquidabile, a causa del modesto reddito e la difficile situazione economica del nucleo familiare.

Difatti, attualmente, i debitori sono entrambi disoccupati e solo la Ritacca percepisce un reddito di cittadinanza netto medio mensile di circa € 799,00;

Il debitore Maltraversi è regolarmente iscritto presso i registri dell'Ufficio di collocamento ed hanno un figlio minore in età scolastica obbligatoria.

2. Requisiti soggettivi ex L. n. 3/2012.

I debitori ritengono rispettosamente di poter accedere alle procedure per sovraindebitamento disciplinate dalla L. n. 3/2012, ovvero dichiara ai sensi dell'art. 6, comma 1:

- a) di non essere assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, ovvero di non ricoprire la qualità di soggetti fallibili ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare;
- b) di non essere attualmente soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.

Non ricorre la condizione ostativa prevista dal nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, non potendo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del debitore.

Il Maltraversi ha sempre svolto, infatti, attività di lavoro dipendente, sicchè deve ritenersi ha contratto le obbligazioni dedotte in atti esclusivamente per scopi personali e familiari estranei ad attività imprenditoriali o professionali, egual cosa dicasi per il coniuge.

3. Presupposti di ammissibilità ex L. n. 3/2012.

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

I debitori dichiarano di non incorrere in nessuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d) della L. n. 3/2012, ovvero dichiara:

- a) di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse;
- b) di non aver fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, a nessuna delle procedure di cui alla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012, ovvero provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo con i creditori ovvero provvedimenti di revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- d) di essere disponibili a fornire la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, per quanto in proprio possesso.

Inoltre

- hanno fornito documentazione idonea alla ricostruzione compiuta della loro situazione economica e patrimoniale;

- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

infine, dichiarano in buona fede di non aver compiuto atti in frode ai creditori e pertanto non ricorre la condizione ostativa prevista dal nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, non potendo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del debitore.

4. Documentazione ex art. 9 comma 2 e 3 L. n. 3/2012 (come richiamato dall'art. 14 ter comma 2 L. n. 3/2012).

Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e qui allegata, a sostegno di tutto quanto esposto, i debitori dichiarano di fornire – sin d'ora – i documenti obbligatori ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, della L. n. 3/2012, come richiamato dall'art. 14 ter comma 2 L. n. 3/2012:

- elenco di tutti i creditori, con PEC, sede legale, indicazione delle somme dovute e titolo;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, estratti dal cassetto fiscale;
- dichiarazione dei redditi derivanti dal lavoro dipendente;
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato contestuale di residenza e stato famiglia;
- elenco spese correnti necessarie al proprio sostentamento.

Resta ferma la piena disponibilità dei debitori, in qualunque fase della presente procedura, anche giudiziale, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni di propria reperibilità, che verranno di volta in volta ritenuti utili o necessari.

5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore è oggettivamente impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni assunte in quanto il passivo non è colmabile con le proprie entrate.

Lo stato di sovra-indebitamento in cui versano i coniugi trova le sue cause nella sopraggiunta ed imprevista perdita del lavoro dell'odierno Ricorrente Sig. Maltraversi.

Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione ha dettagliatamente ricostruito con i coniugi le cause del loro indebitamento, che in questa sede è da intendersi integralmente richiamata (cfr All.A. Relazione.). All'esito di tale ricostruzione il Gestore ha potuto determinare che la situazione debitoria attuale degli odierni Ricorrenti è prettamente costituita dai debiti sorti per l'accessione del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare e per il mantenimento della propria famiglia, connotati da un sempre più crescente insorgere di interessi via via maturati sui finanziamenti contratti nel tempo.

6. SITUAZIONE DEBITORIA

Lo scenario economico e personale come sopra argomentato ha portato alla sussistenza delle seguenti passività:

Per ciò che concerne il ruolo esattoriale non risultano carichi iscritti a ruolo per come emerge dalla certificazione resa dall'ADER. Né può rilevare la successiva creditoria emersa in sede di interrogazione da parte dell'OCC trattandosi di presunta creditoria risalente ai primi anni 2000 pertanto *ope legis* è oramai intervenuta la decadenza e la prescrizione della stesa.

Per quanto concerne la debitoria con gli Istituti di credito, con contratto di mutuo a rogito del Notaio dott. Leucio Gissona del 26.9.2005, rep. n. 292223 e racc. n. 48016, registrato a Cosenza il 27.9.2005, rilasciato in copia esecutiva in data 26.12.2005, la parte mutuante Banca Inte-sa spa, con sede in Milano, piazza Ferrari n. 10, ha concesso la somma di € 75.000,00 ai ricorrenti.

Con "Atto di rettifica a contratto di mutuo" del 26.2.2008, a rogito del Notaio dott.ssa Maria Gissona, rep. n. 2157 e racc. n. 1510, registrato a Cosenza il 26.2.08, le parti intesa Sanpaolo spa (da una parte) e Maltraversi Salvatore e Ritacca Alessandra (dall'altra), previa totale conferma del sopra citato contratto di mutuo, hanno dichiarato che l'immobile oggetto della garanzia ipote-caria prestata dalla datrice Ritacca Alessandra, sito in Marano Principato alla via Persano Lento, risulta essere censito in catasto al fg. 4, p.lla 20, sub 2.

Con atto di precetto notificato in data 3.12.2019, la Intesa Sanpaolo spa, tramite la sua procuratrice Intrum Italy spa, ha intimato a Maltraversi Salvatore, nato a Mendicino il 17.12.1970, c.f. MLTSVT70TI 7F125D, e Ritacca Alessandra, nata a Co-senza il 19.8.1979, c.f. RTCLSN79M59D086J, di pagare, in solido, entro die-ci giorni dalla notifica, la somma di € 28.430,29 di cui € 26.047,46 per 60 rate mensili arretrate scadute dal 31.8.2014 al 31.7.2019 e € 2,382,83 per interessi di mora a detta data maturati, oltre interessi di mora.

L'istituto di credito per il tramite dell'avv. Paolo Mastroianni, ha sottoposto ad esecuzione forzata (nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le modificazioni, pertinenze, accessioni, annessi e frutti) l'unità immobiliare di proprietà per l'intero di Ritacca Alessandra - già oggetto di ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei

RR.II. di Cosenza in data 27.2.08, ai nn. 6551/988 - "appartamento sito in Marano Principato, via Persano Lento, in catasto al foglio 4, p.lla 20, sub 2 (cat. A/3, vani 8)"

Né è stato possibile addivenire a nessuna soluzione bonaria della controversia giuste comunicazioni in atti.

Di seguito il prospetto relativo alle passività

n.	Descrizione	Tipo	Importo credito	Categoria
1	Mutuo Intesa	Ipotecario	€ 61.357,06	Privilegiato
2	Ader	tributi	€ 3.181,98	Privilegio
3	Ader	tributi	€ 2.198,50	Chirografo

Debiti assunti

n.	tipo	Anno	Importo	rata	durata	ultima rata pagata	debito
1	mutuo	26/09/2005	75.000	440	20 anni	31/08/2014	€ 28.430,29

7. SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA PERSONALE BENI E SOSTENTAMENTO

E' opportuno valutare quanto è necessario per il sostentamento dei coniugi e del minore stimabile, mediamente in € 600,00 mensili a fronte dell'ingresso dovuto al reddito di cittadinanza pari a € 799,00. Ad ogni buon fine, un valido aiuto e sostentamento economico al fine della redazione del piano del consumatore sarà offerto ai ricorrenti dai rispettivi nuclei familiare di origine e nello specifico, il Sig. Ritacca Antonio padre della Sig.ra Ritacca Alessandra, offrirà ad integrazione di quello che potrà offrire la figlia un cospicuo importo mensile per come meglio infra pari a €175,00. Per come emerge dalla certificazione in atti il Sig. Ritacca Antonio è persona solvibile e può ben garantire l'obbligazione assunta.

Valore del patrimonio

Beni	Valore medio stimato
Abitazione intestata alla Sig.ra Ritacca	€ 65.000,00
Totale	€ 65.000,00

8. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Con il presente atto, i debitori, oltre ad una serie di documenti prodotti di propria iniziativa a sostegno di tutto quanto esposto, hanno altresì prodotto tutti i documenti espressamente richiesti dalla L. n. 3/2012.

La documentazione depositata risulta pienamente idonea ai fini della ricostruzione dei debiti dichiarati e dell'attivo dall'odierno ricorrente. Allo stesso modo, in relazione al requisito di attendibilità, il giudizio deve essere positivo, posto che la documentazione proviene direttamente dai soggetti creditori e dall'autorità giudiziaria.

I debitori, consapevoli dell'importanza di fornire la documentazione idonea, rimangono ad ogni buon fine disponibili ad ogni ulteriore integrazione di propria reperibilità che sia ritenuta utile e necessaria, sia su richiesta del Gestore OCC, che del Giudice Delegato alla procedura.

Pertanto si ritiene che le istanze ex L. n. 3/2012 depositate dai coniugi presentino i requisiti di legge e meritino di essere accolte.

9. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art 9 comma 2 L.3/2012)

In base alle dichiarazioni ed ai documenti forniti dai ricorrenti ed alle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, attraverso l'esame del cassetto fiscale risulta che gli stessi non abbiano effettuato negli ultimi 5 anni atti di disposizione del patrimonio.

10. Giudizio di non colpevolezza.

L'omologa del piano del consumatore presuppone la verifica dell'incolpevole sovraindebitamento.

A seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 176/2020, infatti, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento per cui è causa è l'assenza di "*colpa grave, malafede o frode*" nella determinazione del sovraindebitamento.

La nuova disposizione deve ritenersi applicabile alla procedura in esame, giusta quanto voluto dall'art. 4 ter co. 2 del citato D.L. laddove statuisce "*le disposizioni di cui al comma 1 si*

applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Ebbene, confrontando il testo riformato con la precedente formulazione della norma - laddove si contemplava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* - risulta evidente, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, che il sindacato giudiziale resta ancorato all' *“assenza di colpa”* e di *“atti in frode”*, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di *“colpa grave”* e *“mala fede”* (in questi analoghi termini il recente arresto del Trib. di Vicenza del 24/09/2020, su www.eclegal.it, che già tiene conto sul piano interpretativo del *favor legis* emergente dal Codice della Crisi di Impresa, la cui vigenza in parte qua è stata anticipata dal d.l. 137/2020).

Ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi:

a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in www.unijuris.it), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo;

b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione nè ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.

A tale ultimo riguardo il Tribunale di Avellino aveva già considerato meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze imprevedute e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto che non è dunque sufficiente ad escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento (in termini analoghi Trib. Verona 8 maggio 2015, in www.ilcaso.it; nonché ivi Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016).

Tale orientamento deve essere vieppiù confermato alla luce del nuovo disposto normativo, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su www.ilcaso.it).

Va soggiunto che, anche a seguito dell'introduzione della novella legislativa, l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al consumatore istante.

Il riferimento al parametro della colpa grave, infatti, non comporta alcuna inversione dei suddetti oneri processuali, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie.

Ulteriore argomento può trarsi al riguardo, *mutatis mutandis*, dal principio secondo cui, in tema di obbligazioni, la limitazione di responsabilità del debitore alla sola colpa grave (nella specie in forza di espressa previsione normativa) non esonera quest'ultimo dall'onere di superare la presunzione di imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28314).

Nella fattispecie in esame, i coniugi hanno assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla documentazione allegata, gli odierni ricorrente ebbero ad assumere l'unica obbligazione, per la quale risultano tuttora esposta, al fine di ristrutturare la propria casa di abitazione ai tempi in cui il Maltraversi era assunto a tempo indeterminato. L'istituto bancario concedente, operata una valutazione del merito creditizio e delle garanzie offerte, fece all'epoca affidamento su risorse disponibili al nucleo familiare monoreddito iscrivendo ipoteca sul predetto cespite.

Successivamente nel 2014 a seguito del licenziamento i coniugi provarono ad ottenere una rinegoziazione della debitoria cercando di addivenire ad una soluzione bonaria giusta allegazione in atti tenuta in non cale dalla Banca, e, pertanto, l'impossibilità di onorare il piano di ammortamento originario del mutuo che in nessun modo l'Istituto ha voluto rinegoziare, diedero luogo ad una procedura esecutiva immobiliare ad oggi in corso con la fissazione della udienza vendita dell'immobile.

Per come abbiamo visto, il mutuo è stato contratto nel 2005 ed è stato regolarmente pagato. Le prime difficoltà si sono manifestate nel 2008 con il primo licenziamento del Sig. Maltraversi e la contestuale nascita del figlio avvenuta il 12/12/2008. Pur con difficoltà il mutuo è stato comunque pagato con i propri risparmi ed il 2011 il Sig. Maltraversi è stato nuovamente assunto. Il mutuo è stato poi pagato sino al 31/08/2014 e successivamente i coniugi non sono riusciti più a effettuare i pagamenti a seguito del secondo licenziamento del sig. Maltraversi avvenuto il 16/09/2014.

Da quel momento la ha tentato di far fronte alle proprie esigenze di vita, provando senza successo ad inserirsi nel mondo del lavoro, senza mai accrescere la propria esposizione (come evidenziato dalla certificata assenza di carichi pendenti e di protesti).

All'atto di stipula del mutuo l'attività lavorativa del Maltraversi era ben retribuita per cui il mutuo che aveva una rata di 440 era regolarmente pagato.

A seguito della perdita del lavoro del ricorrente la banca la ha proceduto con l'esecuzione immobiliare chiedendo a rimborso tutto il mutuo residuo per cui non è possibile pagare tutta la somma per come preteso specie se si tiene conto del rigetto da parte dell'istituto di ogni proposta di definizione bonaria da parte dei coniugi per come documentato in atti.

Meritevolezza Debitore

n.	Fonte	Anno	Note	contratto	cessazione
1	Centro per l'impiego	<u>17/09/2014</u>	disoccupato		
2	Centro per l'impiego	06/09/2011	autista taxi	tempo indeterminato	16/09/2014
3	Centro per l'impiego	15/05/2002	autista	tempo indeterminato	11/10/2008

11. Meritevolezza.

a) Atti in frode.

Per quanto riguarda il requisito indirettamente richiesto dalla L. n. 3/2012 della "meritevolezza" del sovraindebitato ai fini dell'accesso a codeste procedure, si osserva quanto segue.

In via del tutto generale, **i debitori dichiarano sin d'ora di non aver mai compiuto atti in frode ai creditori**, sia che si intendano tali - più restrittivamente - le condotte penalmente sanzionate, sia che si intendano tali - più estensivamente - qualunque atto che abbia come effetto finale quello di diminuire per i creditori la garanzia generica del credito, ovvero qualunque atto che abbia come effetto finale quello di alterare la percezione del giudice delegato alla procedura.

b) Giudizio di meritevolezza.

Con riguardo, più precisamente, al c.d. giudizio di meritevolezza, i debitori ritengono di non aver assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, così determinando il proprio stato di sovraindebitamento.

Si preme evidenziare che sia il debitore, sia la moglie, non hanno mai fatto ricorso colposo o negligente al credito consumistico: manca infatti la ormai consueta fila di finanziarie nell'elenco dei rispettivi passivi. Né per gli stessi sono stati levati protesti o segnalazioni in CAI.

Costoro non hanno mai condotto la propria vita oltre i limiti consentiti dalle modeste entrate.

Le cause del sovraindebitamento derivano unicamente da eventi sfortunati e non prevedibili:

- ovvero il licenziamento incolpevole del Maltraversi da sempre unico precettore di reddito.

Si è quindi verificata una concomitanza di fattori sfortunati, indipendenti dalla volontà dei debitori, che hanno frustrato la loro capacità di far fronte alle obbligazioni.

Si ritiene doveroso rammentare che casi simili sono innumerevoli volte passate dal vaglio della meritevolezza, con esito positivo per il debitore.

Il Tribunale di Napoli Nord del 18.05.2018 ha stabilito che è meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare.

Infine, per mero scrupolo difensivo, preme osservare che, sebbene il giudizio di meritevolezza permanga in tutte le procedure da sovraindebitamento (accordo, piano, liquidazione), purtuttavia la strada della liquidazione del patrimonio sarebbe correttamente da ritenersi come *extrema ratio*, alla quale il debitore - sempre che non abbia compiuto palesi atti in frode ai creditori e non abbia dolosamente causato l'indebitamento - può accedere al fine di consentire il migliore e più giusto soddisfacimento del ceto creditorio in base alle cause legittime di prelazione e, in un momento successivo, ovvero conclusasi la liquidazione, eventualmente ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove il Giudice adito ne rilevi i presupposti.

Quanto sopra non può ritenersi né peregrino, né strumentale, in quanto è il principio adottato de iure condendo dalla Legge Rordorf L. n. 155/2017, la quale, all'art. 9 dedicato alla riforma del sovraindebitamento, stabilisce alla lettera b): "... consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore".

L'esdebitazione, insomma, viene esclusa soltanto nei casi di malafede o frode del debitore; ciò che comunque sarà valutato in una fase successiva di apposita istanza di esdebitazione. E difatti, l'art. 14 terdecies, comma 2, lettera a) prevede che: "l'esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali".

Pertanto, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che il debitore persona fisica, anche non meritevole, possa aver accesso alla procedura liquidatoria.

Un eventuale e quanto mai non creduto giudizio di non meritevolezza produrrebbe i suoi effetti nel successivo procedimento di esdebitazione.

In ogni caso, si preme evidenziare che il debitore, odierno ricorrente, si ritiene meritevole all'accesso di codesta procedura, in quanto:

- **non ha fatto ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;**
- **non ha compiuto atti in frode ai creditori;**
- **non ha dolosamente causato l'indebitamento;**
- **non ha assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere.**

c) La meritevolezza de iure condendo.

A fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 del D. Lgs. n. 14/2019, ovvero nuovo "Codice della Crisi e dell'Insolvenza", non può esimersi dall'evidenziare che il legislatore della riforma ha inteso fortemente contenere e limitare (alcuni sostengono: eliminare) il requisito della meritevolezza, che tanto ha inciso sull'effettiva applicazione della Legge n. 3/2012 e sulla diffusione della composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti sotto soglia fallimentare.

Nell'ottica, quindi, di favorire la diffusione della presente procedura, "si è deciso di non esigere... requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari... dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili... senza rischiare... di restringere a tal punto la portata dell'istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese" (Relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 al nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza).

Talché, si è optato per l'inserimento di requisiti negativi, individuati nella colpa grave, mala fede o frode (nuovo art. 69 e nuovo art. 77 del CCII Codice della Crisi e dell'insolvenza), laddove la mala fede sarebbe rilevante nel momento della contrazione del debito, mentre la frode sarebbe rilevante nella fase precedente ed anche successiva all'ammissione della procedura.

In particolare, il nuovo art. 283 del CCII (debitore incapiente) prevede ora espressamente che possa accedere all'esdebitazione "il debitore persona fisica *meritevole*", mentre nulla è stato previsto in tal senso in sede di modifica degli artt. 14 ter e quater in fase di ammissione alla procedura, "con ciò confermandosi dunque la tesi secondo cui il sindacato di *meritevolezza* rileva esclusivamente per l'esdebitazione del debitore incapiente" (Tribunale di Milano decreto ex art. 26 L.F. del 30.1.2020 R.G. n. 144/2019).

12. Le prededuzioni.

Nell'ambito delle prededuzioni consentite dalla legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 duodecies comma 2 L. n. 3/2012, 111 e 111 ter l. fall., sono state inserite le voci Gestore OCC, nonché la voce spese legali del professionista che assiste il debitore nella presente procedura (ai sensi dell'art. 21 del DM n. 55/2014, come da Linee Guida pubblicate in recepimento dell'orientamento dominante), quali crediti sorti in occasione ed in funzione della presente procedura e pertanto gravanti su tutti i creditori, ivi compresi quelli privilegiati, ipotecari.

A tale proposito, sebbene sia ormai orientamento pressoché dominante quello per cui le prededuzioni (in particolare quella del legale che assiste il debitore) gravano anche sul creditore ipotecario (anche in caso di incapacienza), si segnala una delle pronunce a conforto di tale orientamento.

Il Tribunale di Como con provvedimento del 18.12.2019, G.D. Dott. Petronzi, ha stabilito che, alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere - stante la medesima finalità che la contraddistingue rispetto al fallimento - la procedura di liquidazione del patrimonio appartiene, si deve ritenere che risulti applicabile alla predetta procedura, in combinazione con il disposto dell'art. 111 bis, anche il disposto dell'art. 111 ter L.F. e la sua declinazione giurisprudenziale.

Ragion per cui il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili se specificamente riferite al bene su cui cade il suo diritto di pozziorità, come pure deve sopportare, in quota, quelle c.d. generali in quanto gravanti indistintamente su tutti i creditori.

Nello specifico, il Tribunale di Como ha, ai sensi dell'art. 111 ter L.F. come interpretato dalla giurisprudenza, rigettato l'istanza di sospensione della liquidazione proposta ai sensi dell'art. 14 novies, 2° comma, L. 3/2012 da un creditore ipotecario, che, tenuto conto del disposto dell'art. 14 duodocies, 2° comma, di detta legge, sosteneva che in sede di riparto il liquidatore avrebbe dovuto antergare il suo credito rispetto a quello per spese prededucibili, in particolare a quelle per la liquidazione del bene su cui incideva il suo diritto.

Nel caso che ci occupa, ex punto 4.2. delle linee guida rese da questo Tribunale, gli importi determinati sono rispettivamente pari

- al minimo per l'OCC (da intendersi minimo ex DM 30/2012 ridotto del 40% [v. d.m. 2014]);
- all'importo tra il minimo e medio previsto per il legale della procedura ex art 21 DM 55/2014 (nel caso di specie ben al disotto di gran lunga dall'importo medio per lo scaglione di riferimento);

Pertanto l'OCC ha ritenuto opportuno e corretto inserire direttamente nel piano i relativi importi come da prospetto che segue:

Creditore	Descrizione	Importo
OCC	compenso professionale	€ 5.212,91
	rimborso forfetario	€ 781,94
	Riduzione del 40% sul compenso lordo	€ 2.397,94
	Compenso ridotto	€ 3.596,91
	Cassa Previdenza	€ 143,88
	IVA	€ -
	Totale	€ 3.596,91

Creditore	Descrizione	Importo
Spese Avv. L. Bruno	compenso professionale già ridotto	€ 3.100,00
	rimborso forfetario	€ 465,00
	Riduzione del 40% sul compenso lordo	€ -
	Compenso ridotto	€ 3.565,00
	Cassa Previdenza	€ 142,60
	IVA	€ -
	Totale	€ 3.565,00

13. PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

In merito alla probabile convenienza del piano occorre evidenziare come i coniugi non hanno beni immobili pignorabili oltre alla abitazione già pignorata e che eventuali azioni esecutive presso terzi non sono più possibili a causa del licenziamento.

Infine si evidenzia come, nella denegata ipotesi di rigetto della Proposta formulata, le eventuali azioni del creditore, se ammesse o proseguite quelle già incoate, non sarebbero convenienti per il medesimo in quanto l'utile ricavabile dalla vendita è di gran lunga inferiore a quello che realizzerebbe in tale sede considerate le spese della procedura esecutiva e dei probabili ribassi.

La creditoria vantata dalla Banca è pari a € 61.357,06. A soddisfo dell'unico creditore i coniugi propongono il pagamento in 10 anni mediante ratei pari a € 375 dell'importo di € 37.838,09 ovvero il 61,67% della creditoria pertanto a condizioni decisamente migliori rispetto a quelle che potrebbero essere gli eventuali incassi al netto delle spese di
Cell. 320.8532380; 328.8291846; fax; 0984. 936198; e-mail: luigibrux79@libero.it

procedura se il bene venisse venduto già in sede di prima vendita, e che dire in caso si procedesse a esperimenti di vendita successivi alla prima così per come emerge dal prospetto di seguito allegato.

Valore liquidazione		Ipotesi di vendita		
Beni	Valore medio stimato	Riduzione 1° asta	Vendita prima asta	Valore liquidatorio totale al netto dei costi
Abitazione intestata alla Sig.ra Ritacca	65.000,00	€ 16.250,00	48.750,00	37.750,00

Il rateo è così determinato, tenuto conto dell'entrata mensile pari a € 799,00 e delle spese necessitanti al nucleo familiare pari a € 600,00.

All'uopo è risultato pregante l'aiuto e l'integrazione economica per come *ut supra* specificato del Sig. Ritacca Antonio che si è reso disponibile a contribuire nella misura di € 175,00 mensili e sino a quando il coniuge ricorrente Maltraversi non trovi occupazione idonea a fornire idonea contribuzione e integrazione al piano *de quo*:

Ipotesi piano del consumatore

Dati reddituali debitore	2021
Reddito netto mensile debitore	0,00
Reddito netto mensile coniuge	799
Ulteriore reddito netto mensile	176
A) Totale reddito netto mensile	975,00

B) Totale spese media mensile	600
--------------------------------------	------------

Reddito mensile disponibile per piano	375,00
--	---------------

Il tutto per come meglio evincibile dai prospetti riassuntivi di seguito allegati:

Cell. 320.8532380; 328.8291846; fax: 0984. 936198; e-mail: luigibrux79@libero.it

Rata disponibile	€ 375,00	12,00	€ 4.500,00		
			€ 45.000,00	7.161,91	37.838,09
			rimborsato	Costo OCC	ai creditori

Piano completo:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Spese OCC	3.596,91	100,00%	3.596,91
Spese Legali	3.565,00	100,00%	3.565,00
Mutuo Intesa San polo Spa	61.357,06	61,67%	37.838,09
Totale	68.518,97		45.000,00

Esaminando il contratto di mutuo fondiario ci si imbatte però in una ciclopica discrasia.

Lo stesso è stato concesso dalla Banca per consentire ai coniugi ricorrenti di restaurare un immobile fatiscente da adibire a dimora familiare.

Pertanto veniva effettuata una perizia sullo stesso bene e questo veniva stimato, nello stato ante ristrutturazione, per un valore pari a € 100,000,00 che consentiva l'erogazione del mutuo per €75.000.

Ciò che è emerso poi in sede di procedura esecutiva è davvero sconvolgente. Difatti, il GE conferiva incarico ad un proprio ausiliario affinché lo stesso stimasse il bene sottoposto a pignoramento da parte della Banca per essere fissato un prezzo di vendita.

Ebbene il CTU per come emerge in atti ha stimato l'immobile oggetto di ristrutturazione ultimata e abitabile al valore di €65.000,00 addirittura quasi la metà del valore stimato dalla banca alla data della stipula quando l'immobile non era né abitabile né ristrutturato.

Questa difesa ricorda a sé stessa che sono **insussistenti le pretese esecutive della banca, per l'inefficacia del mutuo ad essere titolo esecutivo, in quanto, come nel caso di specie, era stato superato il limite di finanziabilità dell'erogazione del credito** (Tribunale di

Pistoia con Sentenza n. 25/2020 pubbl. il 14/01/2020, seguendo l'orientamento consolidato della Cassazione (**a far data da Cass. n. 17352/2017**).

Si ricorda che la legge in materia (art. 38 D.L. 385/1993 + delibera CICR 22.04.1995) prevede il seguente limite di finanziabilità inderogabile dalle parti:

A. fino all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi;

B. fino al 100%, qualora vengano prestate garanzie integrative.

Si sostiene infatti che il superamento del limite di finanziabilità prescritto dal citato disposto normativo determina la nullità del contratto in questione, in quanto il limite suddetto si configura quale elemento essenziale del contenuto del contratto e limite inderogabile all'autonomia privata in ragione dell'interesse pubblico tutelato, "volto a regolare il "quantum" della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività d'impresa" (la tesi in discorso è stata confermata, a seguire, da Cass. n. 19016/2017, Cass. ord. n. 13286/2018, Cass. ord. n. 22466/2018); né è possibile invocare, in dette ipotesi, la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. alla quale ostano "non solo le difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell'unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell'ipoteca per la sola parte fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l'art. 38 T.U.B. individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell'operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione.

Cosicché è corretta l'inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell'operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della "fondiarietà" stabilito dalla norma imperativa" (così Cass. n. 17532/2017 richiamata da Cass. ord. n. 11201/2018).

Giova precisare altresì che l'Agenzia dell'Entrate e riscossione è completamente stralciata a seguito dell'emissione del decreto sostegno che stralcia i debiti delle cartelle notificate ante 2010 (considerato che nel caso di specie le uniche cartelle indicate risalgono agli anni 2007 e 2006!).

Nella vicenda in questione invece, non può dirsi che la Banca **non fosse a conoscenza della nullità del mutuo**, essendo in suo possesso la perizia redatta proprio in fase istruttoria di erogazione del mutuo dalla quale risultava evidente la violazione dell'art. 38 co. 2 T.U.B. ovvero il superamento del limite di finanziabilità del mutuo, anche ove assistito da (inesistenti, come visto) garanzie integrative legittimanti l'innalzamento del limite al 100% del valore del bene ipotecato ma non oltre, come per contro accaduto nella specie.

Siffatte considerazioni determinano l'insuperabilità della sanzione di nullità da cui deve essere colpito il contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva, stante da un lato l'invalidità integrale dello stesso per violazione della norma imperativa di cui all'art. 38 co. 2 T.U.B. e, dall'altro lato, l'impossibilità di conversione del contratto nullo per mancanza dei presupposti di operatività della disciplina di cui all'art. 1424 c.c.. Tanto basta per far venir meno il titolo esecutivo, bloccare definitivamente la procedura esecutiva immobiliare e rendere privo di effetti il mutuo fondiario.

Per ciò che concerne il debito con l'erario lo stesso è prescritto e l'ADER è altresì decaduta trattandosi di presunti crediti risalenti agli anni 2000 per i quali il legislatore ne ha disposto la cancellazione *ope legis*, pertanto nulla è dovuto.

Di seguito il piano di restituzione sulla base delle percentuali e dei privilegi e previsione di pagamento in prededuzione di 12 mesi prima del pagamento il debitore privilegiato:

Tipologia passività	Creditori	Importo	Modalità di pagam.	Importo rata
Spese prededucibili	OCC	€ 3.596,91	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	€ 188,00
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	€ 124,00
			rata n. 23	€ 106,00
	Avv. Bruno	€ 3.565,00	pagam. rateale in 12 rate dall'inizio del piano	€ 188,00
			pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	€ 124,00
			rata n. 23	€ 75,00
Mutuo ipotecario		€ 37.838,09	pagam. rateale dalla rata n. 13 alla rata n. 22	€ 122,00
			rata n. 23	€ 189,00
			pagam. rateale dalla rata n. 24 alla rata n. 120	€ 375,00
TOTALE GENERALE		€ 45.000,00		

La documentazione reperita utilizzata per poter ricostruire le movimentazioni della posizione dell'esponente pare attendibile e l'esame della stessa ha manifestato il perdurare di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e la retribuzione dell'esponente, ora unica fonte di reddito del nucleo familiare, che di fatto non rende possibile adempiervi secondo le scadenze originariamente previste e pattuite.

Sussistono quindi i presupposti di ammissibilità come richiesti dall'art. 7 e ss. della Legge 3/2012 in quanto il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla suddetta legge, non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis L.3/12 fornendo altresì idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. E' altresì verificabile l'assenza di atti di frode negli ultimi cinque anni, nello stesso periodo non sussistono atti impugnati dai creditori né risultano disposizioni anomale o carichi pendenti.

Tutto ciò premesso

il Sig. Maltraversi e la Sig.ra Ritacca, *ut supra* rappresentati e difesi; chiedono all'Onorevole Tribunale di voler accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, analiticamente descritta e valutata nella presente, e di voler altresì valutare, in caso di omologa della stessa, di disporre l'improcedibilità di eventuali azioni esecutive da parte dei creditori.

Pertanto Ritenuto sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli art.7, 8 e 9 L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori e, per l'effetto, il Giudice adito

VOGLIA

previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 10 e 12-bis L.3/2012, con suo decreto ex art. 10.1

Fissare Udiienza

visto l'art. 12-bis l. 3/2012, per l'omologa della Proposta di Piano del consumatore avanzata dai Sig.ri Maltraversi Ritacca entro 60 giorni dal deposito della presente proposta, e disponendo già nelle more la sospensione di ogni procedura esecutiva individuale già iniziata o in corso con pignoramenti presso terzi ai fini di non alterare la par condicio

DISPONENDO

Ex art. 10.2 L.3/2012, la comunicazione dell'allegata proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L.3/2012 previa sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali; Ammettere la soddisfazione in prededuzione dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C. ed alla scrivente difesa nella misura sopra determinata.

Si allega la seguente documentazione:

- Nomina gestore e istanza O.C.C. Tribunale di Cosenza
- Relazione del gestore della crisi
- Elenco dei creditori con l'indicazione del dovuto
- CUD anni
- Elenco spese correnti per il sostentamento degli istanti e del loro nucleo familiare
- Atti procedura presso terzi R.G.E Tribunale di Cosenza
- Carta di identità e tessera sanitaria
- Stato di famiglia
- Certificato di residenza
- Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti
- Estratto conto Poste Italiane
- Perizia tecnica, Procedura esecutiva immobile
- Copia decreto ingiuntivo e pedissequo precetto Banca
- Spese della procedura
- Notula proforma Avv. Bruno
- visure CRIF
- Estratto Ruolo
- certificazione PRA
- certificazione dello stato di famiglia;

- certificazione disoccupazione;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- comunicazione ADER dalla quale risulta nessuna iscrizione a ruolo;
- atto di pignoramento e atto di precetto;
- proposte transattive rigettate;
- rettifica contratto di mutuo;
- atto di donazione immobile;
- costituzione fondo patrimoniale;

Con osservanza.

Cosenza, 15/06/2021

Avv. Luigi Bruno